

COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera – Canton Ticino



Messaggio

2/2019

Data

30 aprile 2019

Ris. Mun

2171/30.04.2019

Dicastero

PROTEZIONE AMBIENTE

Messaggio Municipale no. 2/2019 concernente l'approvazione del nuovo regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di approvazione del nuovo Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Il nuovo documento è stato elaborato sulla base del MM 20-2018 la cui procedura in seno al Legislativo avrà presumibilmente termine con la seduta del 9 maggio 2019. In quell'occasione, tenuto conto delle precedenti votazioni da parte del Consiglio Comunale, il messaggio 20-2018 sarà approvato o rifiutato. Nel caso la procedura di approvazione dovesse giungere a buon fine, questo messaggio risulterà privo di significato e pertanto sarà ritirato da parte del Municipio.

Il regolamento che vi andiamo a proporre e per il quale chiediamo la vostra approvazione vede le seguenti modifiche (approvate nelle precedenti sedute di Consiglio Comunale), rispetto al predecessore:

Art. 9 Utenti autorizzati

3) Per quanto possibile gli scarti vegetali vanno compostati in loco.

La raccolta degli scarti vegetali è a disposizione solamente per il materiale proveniente dalle attività di giardinaggio (fogliame, rami, erba, ecc.).

È fatto divieto ai giardinieri professionisti di scaricare materiale.

Articolo 15 Tassa base

Capoverso 3

Municipio

a) Economie domestiche

n.°	Categoria	Imp. Minimo		Imp. Massimo
1. Persone sole	Fr.	40.00	Fr.	150.00
2. Nuclei famigliari (da 2 persone)	Fr.	70.00	Fr.	250.00
3. Residenze secondarie case di vacanza	Fr.	70.00	Fr.	250.00
4. Affittacamere e proprietari di appartamenti di vacanza locati a scopo di lucro				
Per ogni letto	Fr.	5.00	Fr.	30.00

b) Attività

n.°	Categoria	Imp. Minimo		Imp. Massimo
5. Negozi alimentari	Fr.	70.00	Fr.	300.00
6. Alberghi Istituti	Fr.	500.00	Fr.	2500.00
7. Ristoranti Esercizi Pubblici	Fr.	70.00	Fr.	300.00
8. Artigiani, Ditte, Uffici, Laboratori, Imprese o attività similari	Fr.	70.00	Fr.	300.00

4) Il Municipio adegua le rispettive tariffe nel rispetto del principio della copertura delle spese.

5) I beneficiari di prestazioni complementari della categoria 1 e 2 sono esclusi dal pagamento della tassa.

6) Per casistiche non previste dal Regolamento la tariffa viene fissata dal Municipio secondo le disposizioni che più si avvicinano al caso specifico.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

1) La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento.

a) I rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili vanno consegnati nei sacchi ufficiali della spazzatura.

b) Gli scarti vegetali di cui all'art. 9 cpv. 3 sono raccolti secondo le modalità stabilite nell'ordinanza municipale, ogni quantitativo di 110l massimo va accompagnato dall'apposita etichetta "scarti vegetali".

2) Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali per i rifiuti solidi urbani (RSU), e delle etichette "scarti vegetali" per gli scarti vegetali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

3) Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo per i rifiuti solidi urbani (RSU) entro i limiti stabiliti dal Cantone.

4) Per gli scarti vegetali, ogni etichetta è venduta ad un costo stabilito dal Municipio, ma comunque compreso tra fr. 3.00 e fr. 10.00.

5) Distribuzione annuale gratuita di sacchi ufficiali.

a) Alle persone con a carico dei bambini fino al compimento dei 3 anni (2 anni e 365 giorni) e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

b) Il Municipio ha facoltà di elargire rotoli di sacchi ufficiali gratuiti ad altre categorie di utenti mediante apposita risoluzione municipale.

6) È facoltà del Municipio, tramite ordinanza, elargire gratuitamente agli utenti un quantitativo di etichette "scarti vegetali" valide per l'anno civile corrente.

Art. 17 Esigibilità

3) Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

3) L'introduzione della tassa sugli scarti vegetali può essere posticipata fino al 1.1.2020.

Tenuto conto dei tempi ristretti per l'approvazione del regolamento e la ratifica da parte della Sezione degli enti locali, il Municipio chiede, analogamente a quanto previsto per gli scarti vegetali, di prevedere l'entrata in vigore della tassa sul sacco dal 01.01.2020.

Il Municipio rimane a vostra disposizione per eventuali ulteriori raggugli, invita le Commissioni della gestione e Petizioni a rassegnare il proprio rapporto e l'onorando Consiglio comunale a voler

risolvere


1. è approvato il Regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti nel Comune di Rovio.
2. è abrogato il regolamento comunale del 01.07.1996.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:


Riccardo Costantini



Il Segretario:


Matteo Cortesi

Allegato: Regolamento comunale

Commissioni incaricate (art. 10 cpv. 1 RALOC):

- Gestione e Petizioni

Regolamento Comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Rovio

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Rovio nonché il relativo finanziamento.
- 2) Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.
- 2) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Enti e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono. Il servizio di raccolta rifiuti è reso unicamente a beneficio dei cittadini residenti sul territorio comunale, rispettivamente ai proprietari di residenze secondarie. Contravvenzioni al presente regolamento saranno sanzionate in conformità con quanto disposto all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 3 Compiti del Comune

1) Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale. La raccolta avviene secondo le disposizioni emanate dal Municipio con ordinanza municipale o avvisi alla popolazione.

2) Il Municipio organizza punti di raccolta per materiali specifici e promuove, da solo o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti e riciclaggio.

Art. 4 Definizioni

1) Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 100 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua, cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili e la cui evacuazione non è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti riciclabili, ingombranti, speciali e diversi;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati e possono essere smaltiti solo tramite un servizio di raccolta adeguato organizzato dal Comune;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale;

2) I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

3) Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif). Rispettivamente i rifiuti indicati dall'articolo 11 del presente regolamento.

4) Sono rifiuti riciclabili: vetro, oli esausti, batterie, alluminio, ferro minuto, metalli imballaggi di latta, carta, PET, plastica, polistirene o polistirolo, abiti e scarpe, scarti vegetali.

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

1) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

2) Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

3) I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

4) I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

5) Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

1) In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

2) Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

3) Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

4) Il Municipio può eliminare la raccolta separata di certi rifiuti se non viene garantito il ritiro o quando questo risulta essere troppo oneroso.

5) Il Municipio può organizzare raccolte straordinarie o supplementari di materiale ingombrante se le circostanze lo richiedono.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, liquami animali, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione;
- c) abbandonare anche solo temporaneamente su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni genere e natura (littering);
- d) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- e) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe private;
- f) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II

Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

1) Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani;

2) In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite;

3) Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali stabiliti dal presente regolamento;

4) Il Municipio ha facoltà, secondo l'opportunità o necessità, di apportare in ogni tempo eventuali modifiche alle prescrizioni riguardanti le modalità di consegna dei rifiuti e comunicarlo tramite ordinanza municipale;

Art. 9 Utenti autorizzati

1) Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

2) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

3) Per quanto possibile gli scarti vegetali vanno compostati in loco.

La raccolta degli scarti vegetali è a disposizione solamente per il materiale proveniente dalle attività di giardinaggio (fogliame, rami, erba, ecc.).

È fatto divieto ai giardinieri professionisti di scaricare materiale.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

1) I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

2) Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

3) Per stabili abitativi con più di 50 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 300 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

4) I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria

- 1) Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon, al mercurio e LED;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo, di demolizione, porte e finestre);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;

- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

2) I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

3) In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1) I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

2) Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

3) Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

- 1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

- 2) Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi variabile dal 70% al 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

- 2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

- 3) Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

a) Economie domestiche

n.° Categoria	Imp. Minimo	Imp. Massimo
1. Persone sole	Fr. 40.00	Fr. 150.00
2. Nuclei famigliari (da 2 persone)	Fr. 70.00	Fr. 250.00
3. Residenze secondarie case di vacanza	Fr. 70.00	Fr. 250.00
4. Affittacamere e proprietari di appartamenti di vacanza locati a scopo di lucro		
Per ogni letto	Fr. 5.00	Fr. 30.00

b) Attività

n.°	Categoria	Imp. Minimo	Imp. Massimo
5.	Negozi alimentari	Fr. 70.00	Fr. 500.00
6.	Alberghi Istituti	Fr. 500.00	Fr. 2500.00
7.	Ristoranti Esercizi Pubblici	Fr. 70.00	Fr. 300.00
8.	Artigiani, Ditte, Uffici, Laboratori, Imprese o attività similari	Fr. 70.00	Fr. 300.00

4) Il Municipio adegua le rispettive tariffe nel rispetto del principio della copertura delle spese.

5) I beneficiari di prestazioni complementari della categoria 1 e 2 sono esclusi dal pagamento della tassa.

6) Per casistiche non previste dal Regolamento la tariffa viene fissata dal Municipio secondo le disposizioni che più si avvicinano al caso specifico.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

1) La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento

a) I rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili vanno consegnati nei sacchi ufficiali della spazzatura.

b) Gli scarti vegetali di cui all'art. 9 cpv. 3 sono raccolti secondo le modalità stabilite nell'ordinanza municipale, ogni quantitativo di 110l massimo va accompagnato dall'apposita etichetta "scarti vegetali".

2) Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali per i rifiuti solidi urbani (RSU), e delle etichette "scarti vegetali" per gli scarti vegetali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

3) Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo per i rifiuti solidi urbani (RSU) entro i limiti stabiliti dal Cantone.

4) Per gli scarti vegetali, ogni etichetta è venduta ad un costo stabilito dal Municipio, ma comunque compreso tra fr. 3.00 e fr. 10.00.

5) Distribuzione annuale gratuita di sacchi ufficiali.

a) Alle persone con a carico dei bambini fino al compimento dei 3 anni (2 anni e 365 giorni) e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

b) Il Municipio ha facoltà di elargire rotoli di sacchi ufficiali gratuiti ad altre categorie di utenti mediante apposita risoluzione municipale.

6) È facoltà del Municipio, tramite ordinanza, elargire gratuitamente agli utenti un quantitativo di etichette “scarti vegetali” valide per l’anno civile corrente.

Art. 17 Esigibilità

1) La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un’attività nel corso dell’anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

2) La fattura del comune è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 81 LEF. La tassa viene notificata ad ogni singolo soggetto mediante rimessa della bolletta di pagamento ed incassata una volta all’anno. Gli errori di calcolo o di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché casi particolari, sono esaminati direttamente dal Municipio su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

3) Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 18 Attuazione e misure d’esecuzione

1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d’applicazione come pure eventuali disposizioni, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

3) Per l’esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l’art. 26 LALPAmb.

4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19 Rimedi giuridici

1) Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

2) Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 21 Entrata in vigore e abrogazioni

1) Il presente regolamento entra in vigore il 30.06.2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

I. Regolamento Comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 1° luglio 1996;

II. Ordinanza Municipale sulle tasse riguardanti la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti a partire dall'esercizio 2014.

3) L'introduzione della tassa sugli scarti vegetali può essere posticipata fino al 1.1.2020.

Approvato dal Municipio con risoluzione 2171 del 30.04.2018

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il